



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Riolo Maria	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario (Relatore)
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell' adunanza in camera di consiglio del **5 ottobre 2023**.

ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

**nei confronti del Comune di Genivolta (Cr)**

**esame rendiconti esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii, di approvazione del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (sin d'ora, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e ss.;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i rendiconti 2019, 2020 e 2021 del Comune di Genivolta (Cr), le relative relazioni/questionario e le relazioni al rendiconto redatte dall'organo di revisione, nonché gli ulteriori elementi informativi acquisiti in sede istruttoria;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n.202/2023, con cui la questione, su richiesta del magistrato istruttore, è stata deferita nella presente camera di consiglio;

Udito il relatore, dott.ssa Adriana Caroselli;

### FATTO

A seguito dell'esame dei rendiconti e delle relazioni/questionario dell'organo di revisione del Comune di Genivolta (Cr) inerenti agli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, con note prot. Cdc n. 4309 del 28.03.2023, n.13285 del 31.08.2023 e n. 16822 del 25.09.2022, il magistrato richiedeva all'Ente elementi informativi e chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti della gestione finanziaria: tardiva approvazione rendiconto, fondi covid, cassa vincolata, presupposti accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali, riscossione c/residui, fondo partecipate.

L'Ente forniva riscontro con note acquisite al protocollo Cdc n. 5098 del 13.04.2023 e n. 6213 del 02.05.2023, n.13775 del 06.09.2023 e n.17784 del 27.09.2023.

Esaminata la gestione finanziaria complessiva del Comune di Genivolta (Cr) relativa agli esercizi 2019-2021, gli ulteriori elementi istruttori acquisiti anche in modo autonomo, accedendo, in particolare, alla banca dati Bdap, considerato che il contraddittorio si è svolto in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, il magistrato richiedeva al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta al Collegio.

### DIRITTO

#### **Inquadramento normativo della funzione svolta**

L'art.1, c.166 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266 ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, il compito di svolgere verifiche ed accertamenti sulla gestione economico finanziaria degli enti locali e delle regioni, mediante l'esame, per il tramite delle

relazioni-questionario trasmesse dagli organi di revisione degli enti locali, dei bilanci di previsione e dei rendiconti.

Successivamente l'art. 148 bis d.lgs.267/2000, introdotto dall'art 3, c. 1 lett. e), d.l. 174/2012, conv. con l. 213/2012, ha rafforzato il quadro dei controlli sulla gestione economico finanziaria degli enti locali, prevedendo che, in caso di accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli enti interessati siano tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alle sezioni di controllo, tenute alla relativa verifica entro trenta giorni dal ricevimento.

In caso di mancata trasmissione o se la verifica dia esito negativo, al fine di evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, il comma 3 dell'art.148-bis Tuel prevede che sia preclusa all'ente l'attuazione dei programmi di spesa, per cui è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Resta inteso che, qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, c. 3, Tuel la Corte segnala all'ente anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento.

#### **Criticità riscontrate nel corso dell'istruttoria**

Sono esaminate nel prosieguo le conclusioni istruttorie concernenti le principali criticità riscontrate, allo stato degli atti, nei rendiconti del Comune di Genivolta (Cr) relativi agli esercizi 2019-2021.

L'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non integra un'implicita valutazione positiva degli stessi da parte della Sezione, la quale, alla luce del principio di continuità della

gestione economico finanziaria e dei bilanci, si riserva ulteriori approfondimenti in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi successivi.

### **1. Cassa vincolata**

In sede istruttoria sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla mancata costituzione della cassa vincolata per gli esercizi 2020 e 2021, pur in presenza di ristori e trasferimenti emergenziali.

L'Ente, in riscontro, ha premesso di non essere mai stato in anticipazione di cassa e di avere un saldo di cassa al 31.12.2022 pari euro 1.105.036,04.

Ha aggiunto di aver apposto, negli esercizi 2020-2021, il vincolo all'avanzo, rispettivamente, per l'importo di euro 42.318,00 ed euro 12.346,00, come da certificazione covid-19 e che la mancata apposizione del vincolo alla cassa non ha comportato problemi di equilibrio, data la capienza del saldo di cassa, come da tabella trasmessa e sotto riportata.

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 1.093.883,38	€ 1.282.381,52	€ 1.319.625,53

Rinviando alla propria giurisprudenza sul punto (SRC Lombardia delibere n.134/2023/PRSE, n. 168/2022/PRSE, n.18/2021/PRSE), il Collegio ricorda l'importanza della corretta apposizione di vincoli anche in termini di cassa alle entrate riscosse.

Sul punto, si ribadisce che le risorse provenienti dai fondi covid-19, in particolare, quelle destinate al soddisfacimento dei bisogni collettivi durante il periodo emergenziale, sono caratterizzate da uno specifico vincolo "di scopo" espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 180, c. 3, lett. d), all'art. 185, c. 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 Tuel (cfr., SRC Lombardia, n.134/2023/PRSE, n.168/2022/PRSE; SRC Lazio n. 93/2022/PRSE).

La Sezione, pertanto, rileva la mancata costituzione della cassa vincolata relativamente agli esercizi 2020 e 2021.

### **2. Partecipazione consorzio Cise**

Con deliberazione n.373/2015/PRSE questa Sezione, rilevata la genericità ed inadeguatezza del programma di liquidazione del Consorzio intercomunale sviluppo economico (sin d'ora, Cise), aveva invitato l'Ente a verificare la sua eventuale esposizione nei confronti di

soggetti terzi e ad attivarsi per individuare in via prudenziale idonei mezzi di copertura delle potenziali passività.

In sede istruttoria l'Ente, in risposta alla richiesta di elementi informativi sul punto, ha rappresentato di possedere una quota di partecipazione al capitale del Consorzio Cise, in liquidazione, pari al 5,14% e che l'importo accantonato a fondo società partecipate, pari nel triennio in esame a euro 65.000, corrisponde grosso modo alla quota di pertinenza del Comune delle perdite risultanti dal bilancio 2020 del consorzio (pari a euro 1.280.437).

Con nota acquisita al prot. Cdc n.17784 del 27.09.2023 l'Ente ha confermato che non state rilasciate garanzie nei confronti del consorzio e di non essere in possesso di ulteriori aggiornamenti in merito alla liquidazione dello stesso.

Nella relazione al rendiconto 2022 l'organo di revisione rileva la necessità di operare nel 2023 un sostanzioso adeguamento del fondo alla luce delle perdite in essere al 31.12.2022 come comunicate dal liquidatore del consorzio (p.16).

Il Cise è stato costituito nel 2004 con termine il 1.07.2024 ed è in liquidazione dal 2014.

Il consorzio registra perdite in tutti gli esercizi oggetto di istruttoria. Nel 2021 la perdita in bilancio è stata pari a euro 3.850.585 e nel 2022 a 203.891. Il totale perdite portate a nuovo nel 2022 è pari a euro 5.181.022 e i debiti verso le banche ammontano a euro 6.211.828.

La situazione del Consorzio intercomunale sviluppo economico è stata attenzionata dalla Sezione con deliberazione n.111/2023/PRSE emessa nei confronti del Comune di Annicco, altro comune consociato.

In tale sede, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c.551, l. 147/2013, come modificato dal d.lgs. 175/2016, in vigore dal 2015, nel caso in cui l'azienda speciale presenti un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, gli enti locali partecipanti sono tenuti ad accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, il quale, però, viene reso disponibile se è ripianata la perdita di esercizio o dismessa la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.

La disposizione è coerente con il riconoscimento in capo all'azienda speciale della personalità giuridica e di un regime patrimoniale e contabile autonomo, che produce l'effetto di limitare la garanzia patrimoniale dei creditori ex art 2740 c.c. al patrimonio

dell'azienda speciale e di creare un bilancio derivato nel sistema contabile locale (cfr. SR Campania n.25/2021/PAR).

È stato, altresì, ribadito (cfr. del. 274/2012, n.96/2020, n. 63/2021) che il disavanzo da liquidazione dell'azienda speciale non è riconducibile ai disavanzi ex art. 194, lett. b), Tuel in quanto non mira alla conservazione dell'integrità e continuità aziendale (come ribadito dalle stesse modifiche apportate al comma 555 dell'art.1 l. 147/2013 ad opera dell'art.56 ter, c.1, d.l. 73/2021, conv. con l. 106/2021 e dall'art.13 quater, c.2, d.l. 4/2022, conv. con l. 25/2022, che hanno previsto la possibilità di coprire il disavanzo dell'azienda speciale anche in deroga alle condizioni previste dall'art.194, c.1, lett.b, solo se volto al recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale).

Pertanto, la decisione dell'ente locale di coprire il disavanzo da liquidazione dell'azienda speciale, in quanto non coerente con il quadro normativo, dovrebbe essere supportata da una rigorosa motivazione sulle ragioni di vantaggio della scelta, tanto più che il riconoscimento del debito fuori bilancio presuppone il preventivo vaglio da parte dell'ente del corretto agire amministrativo (cfr. SRC Campania, n.25/2021/PAR).

La Sezione, pertanto, invita l'Ente a valutare la necessità e la congruità dell'accantonamento effettuato.

### **3. Riscossione residui**

In sede istruttoria, visto il rilievo dell'organo di revisione (cfr. p. 22 Relazione 2021) e quanto emerge dalla relazione/questionario 2021, in particolare, per Tarsu/Tia/Tari/Tares, nel triennio in esame (cfr. p. 29), sono stati chiesti elementi informativi circa l'andamento allo stato attuale della riscossione in c/residui delle entrate, chiarendo le misure adottate dall'Ente al riguardo.

L'Ente, con la nota del 12.04.2023, ha trasmesso la tabella seguente, rappresentando come la riscossione in c/residui della Tari abbia risentito degli effetti della crisi pandemica e di aver provveduto alla fine del 2022 ad inoltrare numerosi solleciti di pagamenti/accertamenti esecutivi con un miglioramento della percentuale di riscossione.

Inoltre, l'accantonamento al FCDE risulterebbe capiente rispetto agli importi non incassati.

<b>Residui attivi Tari</b>	2019	2020	*2021	2022	11/04/2023
Residui iniziali	€.29.161,51	€.28.227,34	€.53.294,00	€.67.008,34	€.65.785,83
Riscosso in c/residui al 31.12	€.13.824,21	€.12.511,82	€.14.407,17	€.23.585,78	€.21.993,97
Percentuale di Riscossione	47,41%	44,33%	27,03%	35,19%	33,43%

<b>Residui attivi Totale Entrate</b>	2019	2020 *	2021 *	2022 *	11/04/2023
Residui iniziali	129.748,06	191.001,05	322.990,33	361.891,18	322.791,88
Riscosso in c/residui al 31.12	42.700,41	51.053,41	174.019,4	210.234,40	95.040,15
Percentuale di Riscossione	32,91%	26,73%	53,88%	58,09%	29,44%

\*Non più in vigore l'Unione Lombarda Soresinese

La Sezione prende atto e, con riserva di ulteriori considerazioni in sede di controlli sui successivi esercizi, invita l'Ente a proseguire nelle attività di riscossione in c/residui e al costante monitoraggio della stessa, in particolare, con riferimento alle entrate Tari, adeguando costantemente l'importo accantonato al FCDE.

#### **4.Tardiva approvazione del rendiconto**

Con riferimento alla tardiva approvazione del rendiconto 2019 (delib. cons. com. n. 12 del 28.07.2020) il Collegio, pur prendendo atto delle difficoltà rappresentate dall'Ente di convocazione del consiglio comunale nel periodo emergenziale (tanto più che il segretario comunale, all'epoca in servizio, era reggente in altri comuni situati, come l'Ente stesso, in zona rossa) ricorda, tuttavia, l'importanza del rispetto del termine di approvazione del rendiconto nel ciclo di bilancio, come confermato dalle previsioni contenute negli artt. 186 e 187 in tema di risultato di amministrazione, oltre che nell'art. 227, c.2 bis, Tuel (cfr., SRCLOM/172/2020/PRSE).

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riserva di ogni ulteriore verifica nei successivi rendiconti

#### **ACCERTA**

- la mancata costituzione della cassa vincolata negli esercizi 2020 e 2021,
- la bassa riscossione in c/residui delle entrate Tari

**INVITA**

l'Ente ad apporre i vincoli alla cassa nel rispetto dei principi e delle norme contabili e al costante monitoraggio della riscossione in c/residui

**DISPONE**

- la trasmissione di codesta pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco a che informi l'Organo consiliare dei contenuti della presente deliberazione;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, all'Organo di revisione del Comune di Genivolta (Cr);
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023.

Il Magistrato Estensore  
(Adriana Caroselli)

Il Presidente  
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il  
9 ottobre 2023  
Il funzionario preposto  
(Susanna De Bernardis)